



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

---

## UFFICIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

### ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1 del 19-05-2021

<p><i>Oggetto:</i> <b>Prevenzione rischio incendi. Norme comportamentali e pulizie di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nel territorio del Comune di Barrafranca</b></p>
--

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Considerato** che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

**Rilevato** che l'avvio della stagione estiva e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**Preso atto** dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

**Visti** gli art. 423 e 424 del Codice Penale;

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773e s.m.i;

**Viste** le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i.;

**Vista** la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

**Visto** il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";

**Vista** la L.R. del 14/04/2006, n°14 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A.";

**Vista** la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n°10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

**Vista** la Determinazione n°85 del 23/05/2008 e successivi aggiornamenti , con la quale è stato adottato il piano di emergenza per il rischio di incendi di interfaccia, ai sensi dell' O.P.C.M. 3606/2007;

**Visto** il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del Dlgs 152 del 0/04/2006 ed in particolare l'art. 14 comma 8 lette b) che così recita " all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: *"6bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree , periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi ,dichiarati dalle Regioni , la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata"*

**Visti** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sulle Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Considerata** la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e prevenire esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in attesa della stesura dei regolamenti previsti dall'art.39 L.R.n.14 del 14/04/2006;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Durante il periodo compreso il **15 giugno 2021** ed il **15 ottobre 2021** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo compreso dal il primo gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>

### **Art. 2**

Tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di Barrafranca di tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia combustibile, fino a 20 metri dai cigli stradali. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali, ove sono in corso lavori di incatramatura. È buona norma tenere puliti da stoppie i confini. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 C.P.

All'atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri dieci, - per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc.. non è possibile procedere alla distruzione dei residui in maniera difforme a quando stabilito dalle norme in materia vigenti, (Decreto Legge n° 91 del 24.06.2014);

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15 giugno** di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

#### **Art. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

#### **Art. 4**

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

#### **Art. 5**

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

#### **Art. 6**

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

#### **Art. 7**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

#### **Art. 8**

Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il suddetto termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.

### **SANZIONI**

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 168,00** ad **euro 674,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30.04.1999
2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00** così come previsto dall'art.40,comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 giugno** al **15 ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale.

### **DISPONE**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Corpo Forestale (Tel. 1515)
- Arma Carabinieri (Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)
- Prefettura di Enna (Tel. 0935 / 522111)
- Guardia di Finanza (Tel. 117)
- Polizia Municipale ( Tel. 0934/465391 - 335/7433132).

-che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.

- venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune ([www.comune.barrafranca.it](http://www.comune.barrafranca.it)).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna, al Servizio Provinciale di Enna del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale di Barrafranca, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico area Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.

Responsabile del procedimento

Maria Costa

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dalla Residenza Municipale, 19-05-2021.

II

*Dott. La Vigna Leonardo*  
(Sottoscritto con firma digitale)